



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 24/06/2019

**OGGETTO: CONTROVERSIA EDILIZIA MODERNA QUARTA/COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL
GIUDIZIO DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE PER LA TOSCANA - SEZ. DISTACCATA DI LIVORNO
N.2101/10/18**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.4 del 20.05.2019 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamato altresì il ricorso, acquisito al Prot.14387 del 13.10.2016, presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dalla Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., avverso l'avviso di pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;

Atteso che nel sopra citato giudizio la costituzione dell'Ente è avvenuta per tramite del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria e che con Sentenza n. 231/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno il ricorso è stato respinto;

Rilevato che la Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., ha proposto appello avverso la Sentenza n.231/17 sopra richiamata;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07.02.2018 che ha dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la costituzione dell'Ente e la successiva Determinazione dell'Area Amm.va n.23/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per la tutela legale dell'Ente all'Avv. Nicola Brugioni di Pisa;

Preso atto della Sentenza n. 2101/10/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Sezione Distaccata di Livorno che respinge l'appello proposto dalla Società, confermando la decisione di primo grado e compensando le spese;

Atteso che avverso tale Sentenza n. 2101/10/2018 la Società Edilizia Moderna Quarta S.P.A. ha presentato opposizione ricorrendo alla Corte Suprema di Cassazione, come da ricorso acquisito al prot. n. 7838 del 30.05.2019;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 122 del 07/06/2019 con la quale, secondo quanto suggerito dal legale incaricato della difesa dell'Ente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno costituirsi nel sopra nominato giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la tutela legale dell'Ente nel giudizio di Cassazione;

Sentito al riguardo l'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, già incaricato per la tutela legale dell'Ente nel ricorso di appello, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 3.806,40 comprensivo di IVA e CPA, come da nota assunta al Prot. n. 8399 del 06.06.2019;

Considerato che l'Avv. Nicola Brugioni presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, assumendo il necessario impegno di spesa;

Rilevato che per lo svolgimento del suddetto incarico, sulla base di quanto richiesto dall'Avv. Nicola Brugioni, possa essere operata una presunzione di spesa di € 3.806,40 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2019/21;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC prot. n. INAIL_ 15795311 con scadenza validità il 27.07.2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2019;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di conferire incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte Suprema di Cassazione, promosso dalla Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., avverso la Sentenza n. 2101/10/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Sezione Distaccata di Livorno, in merito al pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;
- 2 di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, ogni facoltà di legge in proposito;
- 3 di impegnare la somma complessiva di € 3.806,40 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede in Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2019/2021, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
- 4 di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)